

ARCH

.1.

WORKING PAPER

<b>DOCUMENTO DI LAVORO</b>	
Febbraio 1967	<u>g.C.</u> DL 3

LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE DELLA CEE

(Agenda e Questionario per la Tavola Rotonda)

a cura di

ROBERTO ALIBONI e RICCARDO PERISSICH

\*

Il presente documento è stato redatto al fine di rendere la discussione più chiara ed efficace e di permettere ai partecipanti di esprimere il loro parere in modo che i vari punti di vista siano noti a tutti gli invitati possibilmente prima della Tavola Rotonda.

L'argomento è stato suddiviso nei suoi aspetti fondamentali ed articolato in problemi sui quali i partecipanti sono pregati di esprimere il loro parere con l'ampiezza desiderata. Per facilitare l'impostazione delle risposte abbiamo premesso ad ogni gruppo di domande una breve e sommaria elencazione dei problemi già affrontati e degli obiettivi già realizzati.

Le risposte dovranno pervenire entro il 28 Febbraio, in modo da permetterci di distribuirle ai partecipanti in tempo utile. Naturalmente sono possibili anche risposte parziali, a uno o più gruppi di domande.

Al più presto il Gruppo di Studio sulle Comunità Europee dell'IAI elaborerà un proprio documento, che sarà esso stesso una risposta a queste domande e che verrà distribuito in anticipo agli invitati.

\*

I N D I C E

Fascicolo	I	OSSERVAZIONI PRELIMINARI
"	"	"
"	II	GLI STRUMENTI DELLA POLITICA COMMERCIALE
"	"	"
"	III	GLI ACCORDI COMMERCIALI
"	"	"
"	IV	I CONTENUTI DELLA POLITICA COMMERCIALE

GRUPPO DI STUDIO SULLE COMUNITA' EUROPEE

**iai**

istituto affari internazionali

**iai**

## PARTE I : OSSERVAZIONI PRELIMINARI

E' una caratteristica del Trattato di Roma quella di prevedere non solo una semplice unione doganale o una più o meno avanzata armonizzazione delle strutture economiche dei paesi membri, ma una vera e propria unione economica. A tal fine il Trattato prevede, oltre alle tappe ed ai modi del raggiungimento dell'unione doganale e della libera circolazione dei fattori della produzione, anche l'armonizzazione delle politiche economiche degli stati membri, e, in alcuni settori, lo stabilimento di vere e proprie politiche comuni.

L'esperienza di otto anni di costruzione comunitaria, ha dimostrato che le esigenze di una moderna economia industriale richiedono un livello di integrazione delle strutture e delle politiche economiche anche più elevato di quello previsto dagli autori del Trattato. In particolare, la mancanza di un armonico sviluppo nella definizione ed attuazione delle politiche comuni rischia di creare distorsioni e squilibri, capaci di compromettere, alla lunga, l'intera costruzione comunitaria.

Per quanto riguarda la politica commerciale, che è, assieme ai trasporti e all'agricoltura, una delle politiche comuni previste dal Trattato, quest'ultimo, astenendosi dal definire con precisione tappe ed obiettivi intermedi, si limita in sostanza a stabilire che:

- a) entro la fine del periodo transitorio gli strumenti normativi, politici ed amministrativi, oltre che gli indirizzi di politica commerciale, dovranno essere uniformati.
- b) dopo la fine del periodo transitorio l'insieme delle relazioni commerciali con i paesi terzi dovrà essere gestito dalla Comunità.

L'attuazione della politica agricola comune e la prevista anticipazione dell'unione doganale al 1 luglio 1968 impongono oggi con particolare urgenza il raggiungimento del primo di tali obiettivi.

La Comunità inoltre viene considerata sempre di più come un tutto unico dai paesi terzi e, nel caso dei negoziati per il K.R., è addirittura investita di potere negoziale a nome dei paesi membri.

L'attuazione degli obiettivi del Trattato richiede quindi che:

- a) Siano posti in comune gli strumenti normativi e amministrativi di politica commerciale relativi ai regimi di importazione ed esportazione;
- b) Sia definita la procedura per la trasformazione degli accordi nazionali in accordi comunitari e, in seguito, le competenze e i controlli politici per la stipulazione di tali accordi;
- c) Si proceda all'armonizzazione e poi alla definizione in comune di indirizzi di politica Commerciale verso le differenti aree economiche.

Esamineremo separatamente tali aspetti.

LA POLITICA COMMERCIALE DELLA C.E.E. (IAI g.C.)

PARTE II : GLI STRUMENTI DELLA POLITICA COMMERCIALE

DL 3

Gli artt. 111-1 e 5, 112, 113 e 116 del Trattato stabiliscono che entro la fine del periodo transitorio gli strumenti relativi ai regimi d'importazione ed esportazione siano resi uniformi. Dopo la fine del periodo transitorio tali strumenti saranno gestiti in comune. A tal fine il Consiglio prenderà le opportune decisioni, su proposta della Commissione, all'unanimità durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.

A tale proposito bisogna fare riferimento a due documenti fondamentali: a) il programma d'azione della Commissione per la politica commerciale, adattato del Consiglio con decisione del 25/9/1962; b) il memorandum della Commissione al Consiglio del 26/2/1964.

Esaminando la situazione per settori il quadro è il seguente:

1) Regime d'importazione

1.1.) Liste di liberalizzazione

Nel programma d'azione del 25/9/1962 si prevedevano i seguenti obiettivi: eliminazione delle discriminazioni tra paesi dell'area del dollaro e paesi ex OECE. Estensione della liberalizzazione a tutti i paesi aderenti al GATT, ad eccezione di un limitato numero di "prodotti sensibili". Estensione di tale regime ai paesi non aderenti al GATT, ma che ne adottano i principi. Su tale base la Commissione presentò, nel 1963, una proposta (I/COM (63) 320 fin.), che non venne accettata dal Consiglio.

La Commissione ha allora ripiegato su un programma minimo consistente nel compilare un elenco comprendente le voci liberalizzate da tutti gli stati membri nei confronti dei paesi aderenti al GATT. Tale elenco dovrebbe essere consolidato su basi comunitarie con decisione del Consiglio. Bisogna notare che, nel frattempo, gli stati membri hanno, per conto loro considerevolmente esteso la loro liberalizzazione nei confronti dei paesi non comunisti. Particolari difficoltà comporta il problema dei rapporti col Giappone.

1.2.) Contingenti

Sulla base del programma d'azione del 1962 la Commissione si è dapprima proposta di effettuare uno studio sugli elenchi di prodotti contingentati per differenti aree geo

grafiche e sugli effetti economici di una gestione comunitaria dei contingenti. Inoltre si è proposta di sfruttare al massimo gli effetti del meccanismo di consultazione adottato in base alla decisione del Consiglio dell'ottobre 1960 (vedi seguito).

Quindi si è occupata del passaggio alla Comunità della gestione dei contingenti quantitativi. A tale riguardo bisognava superare i numerosi problemi tecnici derivanti da una gestione centralizzata, alternativa all'attuale sistema. Nella sua proposta, del maggio 1965, parzialmente modificata il 28/9/66, la Commissione ha scelto una strada intermedia consistente nell'approvare ogni anno le quote di contingenti nazionali da attribuire ai vari stati membri, sulla base del volume dei rispettivi scambi con i differenti paesi terzi, mantenendo una quota comune, pari al 25% di ogni contingente, da gestire in modo centralizzato ed attribuire a seconda delle varie necessità.

La proposta è allo studio del Consiglio. Il problema è di massima importanza per definire la politica nei confronti dei paesi dell'est.

### 1.3.) Difesa commerciale

Sulla base del programma d'azione del 9/62 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento il 26/11/63, parzialmente modificata il 16/2/66.

Tale proposta ha due caratteristiche. Innanzitutto parte di una interpretazione assai ampia del concetto di dumping, sostituendolo con quello di "pratiche anormali", che siano cioè in qualsiasi modo capaci di falsare la concorrenza. Inoltre prevede che, secondo una precisa procedura di consultazione, il Consiglio, e in caso d'urgenza la Commissione, prenda misure di salvaguardia, in tutti i casi in cui la pratica anormale interessa più d'uno stato membro. In caso contrario, fino alla fine del periodo transitorio, sono autorizzate misure nazionali.

Gli stati membri si sono fin'ora dimostrati assai restii ad affidare alla Comunità uno strumento così importante di politica commerciale.

La carenza di una regolamentazione comunitaria in materia è stata sentita in modo molto grave in occasione dei negoziati per il K.R. Il problema è inoltre assai importante per definire la politica nei confronti dei paesi dell'est e del Giappone.

#### 1.4.- Legislazioni doganali

In questo campo la Commissione ha tentato dapprima la via delle raccomandazioni agli stati membri. Tuttavia i risultati raggiunti sono stati assai scarsi. La Commissione si è quindi orientata verso una regolamentazione comune da adottare con decisione del Consiglio. A tal fine sono in corso diversi studi per dare una soluzione ai vari problemi (traffico di perfezionamento attivo; definizione della nazione di origine; interpretazione della nomenclatura tariffale; determinazione del valore in dogana; transito comunitario; pagamento dei dazi; depositi doganali). In tale quadro si riunisce periodicamente un "Comitato dei problemi doganali", composto dai direttori alle dogane degli stati membri, sotto la presidenza di un membro della Commissione.

#### 1.5.- Tariffa esterna comune

L'unione doganale, prevista dal Trattato per il 1/1/1970, sarà invece realizzata il 1 luglio 1968. Le modifiche alla tariffa comune sono di competenza della Comunità, che agisce in base a decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Da notare che tutti i negoziati tariffati dovranno essere condotti dalla Commissione, su mandato del Consiglio (art. 111-2,3.)

### 2) Regime d'esportazione

#### 2 1.- Restrizioni all'esportazione

Sulla base del memorandum del 26.2/64 la Commissione avrebbe dovuto presentare una proposta al Consiglio entro il 31/10/64. Tale proposta non è stata ancora presentata.

#### 2 2.- Crediti all'esportazione

L'articolo 112 del Trattato impone di armonizzare entro la fine del periodo transitorio il regime di aiuti e incentivi all'esportazione. Dopo tale termine la regolamentazione dovrà essere comune. (art. 113)

Sulla base del programma d'azione del 62 la Commissione ha preso l'impegno, ribadito nel memorandum del 1964, di procedere ad uno studio sui vari regimi di aiuti all'esportazione in atto nei vari paesi. La Commissione presenterà poi al Consiglio una proposta.

Gli studi della Commissione sono a buon punto, ma nessuna proposta è stata ancora presentata. Tale problema la cui soluzione è di estrema importanza per la definizione di una politica commerciale nei confronti dei paesi dell'est, è

stato giudicato prioritario dalla Commissione per il Commercio Estero del Parlamento Europeo (riunione a Roma nell'ottobre 66). Nel seno della Commissione sono emerse tendenze che propongono di superare il concetto di armonizzazione per arrivare ad un sistema comunitario di crediti, basato su strumenti normativi e finanziari comuni.

Nel campo delle realizzazioni riguardanti gli aiuti all'esportazione si ritrovano quelle misure previste dai regolamenti agricoli relative ai rimborsi all'esportazione per determinati prodotti, come i cereali. E' chiaro che, come in altri campi, lo squilibrio tra la realizzazione della politica agricola e di quella commerciale, rischia di provocare seri squilibri.

Dal regime comune di aiuti all'esportazione è escluso, a norma di Trattato (art. 112,2) il problema dei ristorni fiscali, nella misura in cui non eccedano le imposte dirette o indirette sopportate dal prodotto. Anche tale questione si avvia però verso una regolamentazione uniforme, nel quadro della riforma delle imposte sulla cifra d'affari.

### 2.3.- Promozione commerciale

Il programma d'azione del 1962 prevedeva a tale proposito di sviluppare i contatti e la collaborazione tra gli organi statali e parastatali proposti al commercio estero e di studiare l'eventualità di iniziative intracomunitarie.

Dopo la fine del periodo transitorio, strumenti essenziali come i contingenti e i crediti verranno gestiti in comune e i trattativi commerciali verranno negoziati non più dagli stati, ma dalla Comunità.

Anche se può apparire difficile pensare che pure le iniziative di promozione commerciale verranno centralizzate, sarà tuttavia necessario studiare forme di contatto e rapporto istituzionale tra gli organismi ad esse proposte e le istituzioni comunitarie.

\* \* \*

Questa è la situazione. Come si vede, oltre alla tariffa esterna, le cui tappe di realizzazione erano state previste dal Trattato, i risultati raggiunti sono piuttosto modesti. Le ragioni sono evidentemente di varia natura, sia di ordine politico generale, che derivanti da contrasti di interesse economico fra gli stati, o da una non sufficientemente chiarita evoluzione degli scambi internazionali. Alcuni stati, ad esempio, dopo l'approvazione del programma d'azione del 25/9/62, possono aver ritenuto di riscontrare nell-

la situazione internazionale elementi tali da consigliare uno sviluppo degli scambi su basi nazionali.

Inoltre il raggiungimento di alcuni degli obiettivi indicati, si può porre concretamente solo al momento della de finizione di una politica comune nei confronti di un determina to gruppo di paesi. D'altro canto l'acquisizione di strumenti comuni è spesso una necessità prioritaria proprio al fine del la elaborazione di tale politica.

La ristrettezza del tempo ancora a disposizione pone inoltre il problema di un preciso calendario per l'attuazione di tutte le misure necessarie.

#### DOMANDE

- 1) In questo quadro quali crede siano le ragioni effettive del ritardo in tutti questi settori? Quale potrebbe essere, a suo avviso, il programma accelerato di attuazione? Quali le più importanti difficoltà da superare?

LA POLITICA COMMERCIALE DELLA C.E.E. (IAI g.c. DL.3)

PARTE III : GLI ACCORDI COMMERCIALI

Come si è già riscontrato, un numero crescente di paesi si è trovato a considerare la Comunità come un tutto unico per quanto riguarda i rapporti commerciali. I negoziati tariffari per il K.R. sono l'esempio più significativo di tale fenomeno, tuttavia bisogna ricordare che diversi paesi mantengono una regolare rappresentanza a Bruxelles e sono già stati stipulati, a nome della Comunità un certo numero di accordi (Iran, Israele, Libano), sia pure di portata limitata.

Rilevante importanza ha avuto inoltre lo strumento delle associazioni. Tale strumento avrebbe dovuto, da un lato fornire i mezzi per preparare l'adesione di stati europei che si trovassero in particolari difficoltà economiche, dall'altro fornire un quadro per definire i rapporti con le ex colonie degli stati membri. Tuttavia la mancata definizione da parte della Comunità sia di una politica delle associazioni che di una politica commerciale comune, ha messo in luce una tendenza ad estendere l'associazione ad altri tipi di paesi. (Come è accaduto la Nigeria; il fenomeno potrebbe allargarsi). Questa situazione, oltre a creare squilibri e distorsioni nella definizione della politica commerciale comune, rischia di rendere sempre più confusa l'azione verso l'allargamento della Comunità ad altri paesi europei.

Nel campo degli accordi commerciali tuttavia, l'aspetto più importante resta il problema della graduale trasformazione degli accordi nazionali in accordi comunitari.

La situazione a tale proposito si può così definire:

1.- Consultazione preventiva

Con una decisione del 9/10/61 il Consiglio ha definito l'obbligo di consultazione preventiva circa i negoziati commerciali condotti dagli stati membri prima della fine del periodo transitorio. Scopo di tale decisione era di avviare il processo di armonizzazione delle politiche commerciali, in vista della trasformazione degli accordi nazionali in accordi comunitari.

Avendo constatato tuttavia che l'applicazione di tale procedura lasciava a desiderare, la Commissione ha presentato, nel febbraio 1964, una nuova proposta, mirante a rendere più efficace la procedura di consultazione.

Tale proposta comprendeva, fra l'altro, l'obbligo di comunicazione periodica dei calendari dei negoziati, una procedura per adire il Consiglio da parte di altro stato membro prima e dopo la conclusione del negoziato.

La proposta non è stata ancora approvata.

## 2.- Durata degli accordi

Con decisione del 9/10/61 il Consiglio ha stabilito che gli accordi commerciali stipulati dagli stati che non comportino nè la clausola CEE, nè una formula di revisione annuale, non potranno avere durata superiore a un anno. La durata degli accordi non potrà comunque superare la fine del periodo transitorio.

## 3.- Trasformazione degli accordi nazionali in accordi comunitari

Nel suo memorandum del febbraio 1964 la Commissione prevedeva di preparare una proposta in tal senso entro la fine del 1964. Tale proposta non è stata ancora presentata.

E' questo evidentemente una lacuna assai grave, che testimonia quanto gli stati membri siano restii a cedere la loro libertà d'azione in materia di politica commerciale.

In tale quadro e con queste premesse:

### DOMANDE

- 2) Quale dovrebbe essere la politica delle associazioni da parte della Comunità nei confronti dei paesi non europei?
- 3) Quali sono i modi e le tappe per la trasformazione degli accordi nazionali in accordi comunitari? Nella fase finale, quali dovranno essere le competenze per la negoziazione e la stipulazione di accordi commerciali? In particolare non crede che si porrà anche in questo campo, con grande rilievo, il problema del controllo parlamentare?

LA POLITICA COMMERCIALE DELLA C.E.E. (IAI g.c. DL 3)

PARTE IV : I CONTENUTI DELLA POLITICA COMMERCIALE

Per quanto riguarda la determinazione dei contenuti della propria politica commerciale, la CEE si trova a doverli specificare in relazione a tre tipi di partners commerciali: i paesi industrializzati, quelli a commercio di stato e quelli in via di sviluppo. L'importanza economica e quantitativa sul complesso dell'interscambio della CEE di questi tre tipi di partners non è uguale, poichè infatti le correnti relative ai paesi a commercio di stato, per esempio, sono attualmente tra scurabili rispetto a quelle relative ai paesi industrializzati; cionondimeno diverse ed evidenti ragioni escludono una politica commerciale uniforme nei suoi contenuti e ne richiedono invece l'articolazione secondo lo schema qui tracciato, sen za peraltro eliminare le possibili interazioni.

1.- Il Kennedy Round

Le relazioni commerciali con i paesi industrializzati stanno subendo una prima definizione in sede GATT attraverso i negoziati tariffari noti come Kennedy Round. Sebbene questo negoziato stia volgendo al termine, dovendosi concludere entro il giugno di quest'anno, molti dei problemi affrontati durante il suo svolgimento stentano a trovare una soluzione. Così è principalmente per il problema delle disparità, sorto come controproposta comunitaria alla proposta americana di una riduzione lineare del 50%; com'è noto, secondo la CEE esistono rispetto a certi prodotti scarti daziari così alti che una riduzione equilineare finirebbe per conservare la protezione da una parte e annullarla dall'altra, onde la necessità che il paese con il dazio più basso proceda a una riduzione inferiore rispetto a quello con il dazio più alto. Questo problema, la cui esistenza non è stata mai riconosciuta dagli americani, collegandosi a quello dell'estensione e dei contenuti delle liste di eccezioni, ossia di prodotti rispetto ai quali si esclude qualsiasi riduzione, ha portato a una situazione piuttosto tesa, che da ultimo si è concretata in certi elenchi di avvertimento, cioè di ritiri potenziali ove da parte della CEE si manifesti una posizione poco flessibile sul terreno delle disparità e delle eccezioni, la quale di ritiro in ritiro rischia di condurre a risultati più che modesti.

Accanto al negoziato sui prodotti industriali si svolge quello sugli ostacoli paratariffari; anche in questo campo i risultati che si intravedono non sembrano rilevanti, specialmente per quanto riguarda il problema della legislazione antidumping e quello dell'American Selling Price. Ad

ogni modo, quale che possa essere la soluzione del negoziato, gli stessi dissensi manifestantisi nel suo corso sono di natura tale da far temere dei risultati comunque scarsi rispetto alle posizioni di partenza e al problema politico della partnership atlantica in esso implicito.

## 2.- Il problema agricolo

Non meno importanti dei negoziati industriali nell'ambito del Kennedy Round si sono rivelati quelli sui prodotti agricoli. In questo campo, alle pressanti richieste americane per una vasta e profonda riduzione atta a collocare comunque la produzione USA, la CEE ha risposto con la proposta di consolidamento di un montant de soutien, cioè di un certo grado di sostegno reciprocamente ritenuto equo. La proposta tecnica della CEE non è valsa a celare il suo reale contenuto protezionistico. Del resto è pur vero che il protezionismo della CEE non corrisponde a una volontà politica di questa diretta in tal senso, ma al particolare modo con il quale la politica agricola comunitaria viene formandosi; questa politica infatti mentre è stata quasi completata per quanto riguarda i prezzi e le organizzazioni di mercato è rimasta assai indietro per quanto riguarda le strutture, onde la politica commerciale che automaticamente ne sorge è di carattere conservatore dovendo difendere dei prezzi senza poter intervenire sulle strutture. Ciò non toglie naturalmente l'attuale carattere protezionistico della politica agricola comunitaria. Tuttavia, al di là di questo contrasto sull'agricoltura, si è imposto nell'ambito del negoziato il problema più complesso degli accordi mondiali sui più importanti prodotti agricoli; infatti, se nelle relazioni fra paesi ricchi i problemi agricoli si presentano spesso come problemi di eccedenze, rispetto al mondo nel suo insieme quegli stessi problemi si presentano sotto il profilo della carenza. Il problema in questo senso si è manifestato in particolare nel campo dei cereali.

## 3.- I paesi sottosviluppati

Il problema degli accordi mondiali su determinati prodotti, fra cui in massima parte quelli agricoli, è il problema che la CEE deve affrontare nei suoi rapporti con i paesi in via di sviluppo. Dal punto di vista della CEE questo problema assume la forma del regime preferenziale che essa attualmente riserva ai SAMA. La CEE, essendo una delle maggiori consumatrici mondiali di prodotti di base, con questo regime verso i SAMA pone in essere una vera e propria discriminazione sul mercato dei prodotti di base che oltre a riflettersi sull'Africa si riflette soprattutto sull'America Latina. Questa discriminazione mostra oltretutto una tendenza ad aggravarsi, poichè, potendosi evitare tale discriminazione attraverso l'istituzione di rapporti particolari con la CEE,

alcuni paesi in via di sviluppo, come di recente la Nigeria, finiscono per scegliere questa strada. Essendo vero d'altra parte che non tutti i paesi in via di sviluppo potranno fare lo stesso, se non altro perchè il mercato della CEE non è capace di assorbire l'offerta mondiale, l'unica alternativa valida rimane quella di accordi mondiali sui prodotti di base che non vedano alcun regime preferenziale ma un'equa partecipazione di tutti.

#### 4.- I paesi a commercio di stato

L'ultimo settore di definizione della politica commerciale della CEE è quello relativo ai paesi a commercio di stato. La Commissione ha lavorato parecchio in questo campo e anche i risultati del Consiglio non sono indifferenti al fine della strumentazione di questo settore di politica commerciale. Funziona già da tempo un regolamento per alcuni prodotti agricoli, ma il problema fondamentale in questo campo è quello della trasformazione dei rapporti bilaterali attualmente intrattenuti dagli Stati membri con questi paesi in rapporti fra la CEE e gli stessi. In questa direzione si sono mosse le decisioni del Consiglio sulla durata degli accordi bilaterali e sulla procedura di consultazione. Il problema dei contenuti è stato affrontato per la prima volta nel programma di azione in materia di politica commerciale comune approvato dal Consiglio nel settembre del 1962; in questo programma si affrontava precisamente il problema dei contingenti, per i quali si è proposta la gestione centralizzata. E' notevole che in questo campo, la posizione della Commissione, partita dall'idea di una rigida fissazione di restrizioni, va orizzontandosi verso una prevalenza delle liberalizzazioni. L'altro problema affrontato dalla Commissione (proposta del 25-XI-63) è quello delle clausole di salvaguardia, necessarie per impedire il pieno esplicarsi dei vasti poteri dei paesi a commercio di stato sul piano del commercio internazionale e surrogare le deficienze di controllo nei loro confronti. Resta il problema del credito, che attualmente viene concesso con disordine e relativa abbondanza dagli Stati membri; il volume e le condizioni del credito costituiranno certamente uno dei punti più importanti nella definizione della politica da seguirsi nei confronti dei paesi a commercio di stato.

Partendo da tali premesse:

#### DOMANDE

- 4) Come giudica Ella il comportamento della Comunità nel Kennedy Round?

- 5) Quali sono, a Suo avviso, le implicazioni della politica agricola finora attuata dalla CEE riguardo alle relazioni esterne della Comunità? Il problema dei cereali può essere risolto mediante accordi fra paesi produttori (K.R.) oppure richiede un quadro più vasto come potrebbe essere quello offerto dall'UNCTAD?
  
- 6) Secondo Lei, quali sono le difficoltà e quali potrebbero essere gli strumenti idonei al passaggio graduale dalla attuale politica preferenziale ad una politica di accordi mondiali?
  
- 7) Come ritiene Ella meglio attuabile una politica commerciale comune nei confronti dei paesi a commercio di stato? Ritiene superabile l'attuale tendenza a mantenere e sviluppare gli scambi su base bilaterale?

